



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° X / 3235

Seduta del 06/03/2015

---

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali MARIO MANTOVANI *Vice Presidente*  
VALENTINA APREA  
VIVIANA BECCALOSSÌ  
SIMONA BORDONALI  
MARIA CRISTINA CANTU'  
CRISTINA CAPPELLINI  
GIOVANNI FAVA

MASSIMO GARAVAGLIA  
MARIO MELAZZINI  
MAURO PAROLINI  
ANTONIO ROSSI  
FABRIZIO SALA  
ALESSANDRO SORTE  
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Giovanni Fava

Oggetto

DISPOSIZIONI REGIONALI APPLICATIVE DEI REGOLAMENTI (CE) N. 1234/2007 DEL CONSIGLIO E N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVI ALLA GESTIONE DEI DIRITTI DI IMPIANTO E CONTESTUALE REVOCA DELLE DELIBERE DELLA GIUNTA REGIONALE N. IX/2142 DEL 04/08/2011 E X/275 DEL 19/06/2013

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente                      Andrea Massari

Il Direttore Generale      Roberto Cova

L'atto si compone di 5 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

**VISTO** il reg CE 491/2009 del Consiglio che abroga il reg. CE 479/2008 e modifica il reg. CE 1234/07 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), inserendo nel suddetto Regolamento CE 1234/07 le disposizioni relative all'organizzazione comune di mercato nel settore vitivinicolo;

**VISTO** il reg. UE 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio capo III – Sistema di autorizzazioni per gli impianti vitivinicoli;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 27 Luglio 2000 relativo a "Norme di attuazione del regolamento CE del Consiglio 1493/1999 e del regolamento CE della Commissione n. 1227/2000, concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo";

**VISTO** il decreto ministeriale 29 luglio 2005 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Modifica del Decreto Ministeriale 27 luglio 2000, relativamente al termine di scadenza previsto per l'utilizzo dei diritti di reimpianto delle superfici vitate";

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. IX/2142 del 04/08/2011 "Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 7/17020 del 06/04/2004 - approvazione delle misure applicative del reg. CE 1493/99 e 1227/00 - gestione e aggiornamento del potenziale vitivinicolo" relativamente alla durata dei diritti di impianto dei vigneti;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. X/275 del 19/06/2013 "Disposizioni regionali applicative dei regolamenti (CE) n. 1237/2007 del Consiglio e 555/2008 della Commissione relative alla gestione dei diritti di impianto";

**CONSIDERATO** che la Regione Lombardia con deliberazione della Giunta regionale n. IX/2142 del 04/08/2011 sulla base del disposto del DM 29 Luglio 2005 aveva previsto che i diritti di reimpianto potessero essere esercitati entro la fine della dell'ottava campagna successiva a quella in cui è avvenuta l'estirpazione della superficie vitata;

**CONSIDERATO** che con lo stesso atto disponeva che la scadenza indicata sul diritto di reimpianto rilasciato dal SIARL era subordinata a quanto previsto dal reg CE 1234/2007 e che pertanto tutti i diritti scadessero il 31/12/2015, eventualmente



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

prorogabili al 31/12/2018;

**TENUTO CONTO** che il regime dei diritti di impianto ai sensi del reg UE 1308/2013 capo II disposizioni transitorie e finali – art 230 si applica fino al 31 dicembre 2015;

**TENUTO CONTO** che il reg. UE 1308/2013 art. 68 – Disposizioni transitorie dispone che i diritti in corso di validità alla data del 31 dicembre 2015 possono essere convertiti in autorizzazioni che hanno la stessa validità dei diritti di impianto dai quali hanno origine;

**RILEVATO** che con nota ref. Ares ( 2015) 172494 del 15/01/2015 la Commissione europea ha confermato che il reg. CE 1234/2007 non indica il periodo di validità per i diritti di reimpianto e pertanto diritti di reimpianto rilasciati a partire dal 01 agosto 2008 (data di applicazione del reg CE 479/2008) non hanno data di scadenza definita;

**VISTO** il decreto ministeriale n.1213 del 19 febbraio 2015 “Disposizioni nazionali di attuazione del Reg. UE n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernenti l'organizzazione nazionale dei mercati dei prodotti agricoli” che , tra l'altro, dispone che:

- il termine ultimo per presentare la richiesta di conversione in autorizzazioni dei diritti di impianto, concessi ai produttori anteriormente al 31 dicembre 2015, è fissato al 31 dicembre 2020 (art. 1);
- qualora al 31 dicembre 2015 il diritto di impianto non sia stato utilizzato e sia in corso di validità esso viene convertito in autorizzazione. La conversione in autorizzazione avviene previa richiesta avanzata dal titolare dello stesso secondo termini e modalità definiti con successivo provvedimento. L'autorizzazione ha la medesima validità del diritto che l'ha generata e, qualora non utilizzata, scade al più tardi il 31 dicembre 2023 (art.2);

**CONSIDERATO** che con l'eliminazione del termine di validità dei diritto di reimpianto si consente di gestire più efficacemente, cogliendo le opportunità offerte ai titolari dei diritti vitivinicoli dalle modifiche normative intervenute in ambito comunitario, il potenziale vitivinicolo delle aziende nel periodo di transizione dal regime dei “diritti” a quello delle “autorizzazioni”;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

**RITENUTO** pertanto opportuno alla luce del mutato quadro normativo non fissare una data di scadenza per diritti emessi a partire dal 01 agosto 2008 che dunque sono ancora in corso di validità alla data del 31 dicembre 2015, possono quindi essere convertiti in autorizzazioni entro il 31 dicembre 2020 come stabilito dal richiamato decreto ministeriale n.1213 del 19 febbraio 2015 e conseguentemente possono essere utilizzati fino alla data del 31 dicembre 2023;

**RILEVATO** pertanto di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. IX/2142 del 04/08/2011;

**PRESO ATTO** che con decreto ministeriale n.1213 del 19 febbraio 2015 viene inoltre abrogato l'art. 4 comma 6 lettera b del Decreto Ministeriale 27 Luglio 2000 che permetteva alle regioni di limitare l'utilizzo dei diritti di reimpianto ad ambiti territoriali omogenei e limitati al fine di tutelare le viticolture di qualità e salvaguardare gli ambienti orograficamente difficili;

**VALUTATO** di conseguenza che la regione non può continuare a limitare trasferimento di diritti di reimpianto originati dall'estirpazione di vigneti in Lombardia al solo ambito regionale non permettendo il trasferimento degli stessi fuori regione;

**RILEVATO** pertanto di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. X/275 del 19/06/2013;

**all'unanimità** dei voti espressi a norma di legge;

### **DELIBERA**

1. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. IX/2142 del 04/08/2011;
2. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. X/275 del 19/06/2013;
3. per gli effetti di quanto disposto ai punti 1 e 2, che i diritti di reimpianto rilasciati a partire dal 01 agosto 2008 ai sensi del regolamento CE 479/2008



## **Regione Lombardia**

### **LA GIUNTA**

---

del Consiglio non hanno data di scadenza e pertanto sono ancora in corso di validità alla data del 31 dicembre 2015 e possono quindi essere convertiti in autorizzazioni entro il 31 dicembre 2020 come stabilito dal decreto ministeriale n.1213 del 19 febbraio 2015

4. di pubblicare il presente provvedimento sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia nonché sul sito web della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO  
FABRIZIO DE VECCHI